

DELIBERA N. 736/08/CONS

PROCEDURE DI SELEZIONE RELATIVE AL SOSTEGNO DI MASTER POST-UNIVERSITARI ISTITUITI DA UNIVERSITÀ ITALIANE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

VISTO il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, nel testo coordinato con le successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 lettera g) del suddetto regolamento che attribuisce alla Direzione studi, ricerca e formazione la promozione di Convezioni ed Accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca di primaria importanza e la cura dei relativi rapporti;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante l'attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 7 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio studi della Direzione studi, ricerca e formazione promuove, nell'ottica della realizzazione di una Scuola di Alta formazione, le relazioni con le Università e centri di ricerca nazionali e internazionali di primaria importanza e la cura dello svolgimento di *stage*;

VISTA la delibera n. 38/03/CONS recante "Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Università per lo svolgimento di periodi di praticantato", con la quale, di fatto, si è dato avvio

all'attività di collaborazione tramite l'istituto della Convenzione con alcune delle principali Università italiane;

VISTA la delibera n. 281/08/CONS relativa a "Convenzioni con le Università italiane per il sostegno dei Master" con la quale si è stabilito, tra l'altro, di avviare, a partire dall'anno 2009, una procedura organica e diffusamente pubblicizzata finalizzata a definire "Convenzioni Master";

RITENUTO opportuno promuovere e sostenere lo svolgimento di Master post-universitari istituiti da Università italiane su tematiche attinenti alle materie di interesse dell'Autorità attraverso il finanziamento di borse di studio e l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di *stage* presso gli uffici dell'Autorità;

RAVVISATA, a tal fine, l'opportunità di selezionare periodicamente, attraverso appositi avvisi, i Master cui destinare il sostegno economico nelle forme sopra indicate;

RAVVISATA la necessità di definire le modalità e le procedure di selezione dei Master;

VISTA la proposta del Direttore della Direzione studi, ricerca e formazione;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

(Sostegno a Master post-universitari)

1. L'Autorità promuove e sostiene lo svolgimento di Master post-universitari, istituiti da Università italiane, su tematiche attinenti alle materie di interesse dell'Autorità attraverso il finanziamento di borse di studio e l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di *stage* presso i propri uffici.

Art. 2

(Modalità e criteri di selezione)

1. L'Autorità persegue le finalità di cui all'art. 1 tramite la selezione periodica di Master post-universitari effettuata sulla base di appositi Avvisi di selezione pubblicati sul sito web dell'Autorità.
2. Con specifica delibera di approvazione dell'Avviso di selezione è determinato l'importo del sostegno economico ed il numero di Master cui destinare il sostegno medesimo nell'anno di riferimento.
3. Le modalità di attribuzione e di utilizzazione del sostegno economico sono concordate con le singole Istituzioni Universitarie assegnatarie tenuto conto che le somme sono da destinarsi:
 - in parte, al finanziamento di borse di studio per gli studenti risultati più meritevoli nelle graduatorie di ammissione ai corsi, a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione;
 - in parte, al sostegno delle Università nell'onere economico conseguente all'ospitalità degli stagisti presso le sedi dell'Autorità.
4. La selezione avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, secondo i seguenti criteri:
 - l'attinenza dei Master alle tematiche di interesse istituzionale dell'Autorità;
 - la disciplina accademica (Tecnologie, Economia, Diritto, Sociologia), interdisciplinarietà e sussistenza di integrazioni tra discipline accademiche e/o profili merceologici diversi nei settori di riferimento (Telecomunicazioni, Radiotelevisivo, Media);
 - il bilanciamento geografico, per quanto possibile, dei finanziamenti ai Master nelle varie macro-regioni Italiane: Nord, Centro, Sud ed Isole.
5. L'Autorità, su richiesta delle Università presso cui sono attivati Master non selezionati ai fini dell'assegnazione del contributo economico, e previa assunzione da parte delle Università stesse degli oneri assicurativi e di ogni altro onere previsto dalla legge, può consentire agli studenti l'effettuazione di *stage* presso i propri uffici a titolo gratuito.

Art. 3 (Borse di studio)

1. L'Autorità, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, può finanziare una o più borse di studio per sostenere la partecipazione di studenti ai Master post-universitari selezionati secondo le procedure di cui all'art. 2.
2. Gli studenti assegnatari delle borse di studio finanziate dall'Autorità, per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, non possono beneficiare

altresì dei contributi assegnati alle Università per sostenere lo svolgimento degli *stage*.

Art. 4
(Sostegno finalizzato allo svolgimento di *stage*)

1. L'Autorità, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, può consentire agli studenti dei Master selezionati secondo le procedure di cui all'art. 2 lo svolgimento di *stage* presso i propri uffici.
2. L'Autorità sostiene l'effettuazione dello *stage* attraverso l'assegnazione alle Università di un contributo economico destinato agli studenti/stagisti.
3. L'importo massimo del contributo assegnato alle Università per ogni singolo studente che svolge il periodo di *stage* presso l'Autorità, salvo successivi adeguamenti da stabilirsi con apposita delibera, è così determinato:
 - per i residenti nella provincia della sede presso la quale è svolto lo *stage* è riconosciuto un contributo di euro 600,00 (seicento/00) lordi mensili;
 - per i non residenti nella provincia presso cui è svolto lo *stage* è riconosciuto un contributo di euro 1.000,00 (mille/00) lordi mensili.
4. L'Autorità indica alle singole Università il numero di studenti / stagisti che possono essere ospitati per ogni Master selezionato.
5. Con le Università selezionate viene stipulata una Convenzione redatta secondo lo schema allegato alla presente Delibera di cui forma parte integrante. La Convenzione è sottoscritta dal Direttore della Direzione studi, ricerca e formazione dell'Autorità e dal Responsabile Scientifico del Master o altro Rappresentante istituzionale con cui vengono indicate, tra l'altro, le modalità di svolgimento degli *stage*.
6. Per ciascuno stagista ospitato è redatto un progetto formativo, nel quale sono indicati la durata, la sede, il contenuto e le finalità dello *stage* e il nominativo del tutor. Il progetto, in triplice copia, è sottoscritto per presa visione ed accettazione dallo stagista, dal Direttore della Direzione studi, ricerca e formazione dell'Autorità e dal Responsabile Scientifico del Master o altro Rappresentante istituzionale. Eventuali motivate variazioni all'interno del progetto formativo richiedono l'esplicito assenso di tutte le parti interessate. L'attività formativa svolta presso l'Autorità è oggetto di relazione con valutazione scritta da parte del tutor e rimane agli atti dell'Autorità stessa.
7. Gli stagisti sono individuati, oltre che sulla base delle valutazioni conseguite nell'attività didattica, sulla base dell'insindacabile giudizio espresso dall'Autorità, conseguente ad apposito colloquio del candidato con il Direttore

della Direzione studi, ricerca e formazione ed, eventualmente, con il Direttore della struttura ospitante o suoi delegati.

8. La durata dello *stage* non può essere superiore a 9 mesi. L'Autorità ha facoltà di interrompere lo svolgimento dell'attività formativa presso i propri uffici per giustificati motivi.
9. Nel corso dello *stage* la copertura assicurativa è a totale carico dell'Università e non è previsto alcun onere economico aggiuntivo a carico dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 17 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola